

Milano, 5 luglio 2021

Spett.le INPS
Via Ciro il Grande 21
0144 Roma

Alla c.a. del Presidente Pasquale Tridico e della Direttrice Generale Gabriella Di Michele

A mezzo pec: ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it;

ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

A mezzo mail: direttoregenerale@inps.it

Oggetto: ottemperanza sentenza Corte d'Appello di Milano del 15 giugno 2021 in materia di Bonus asili nido

La scrivente associazione - che opera nel campo della tutela dei migranti e del contrasto alle discriminazioni ed è iscritta nel registro di cui all'art. 52, comma 1 lett.a) DPR 394/99 nonché nell'elenco degli enti di cui all'art. 5 del D.lgs. 215/2003 – ha rilevato che il Vs sito istituzionale, alla seguente pagina: [INPS - Dettaglio Prestazione: Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione](#), fornisce informazioni errate reiterando una discriminazione a danno dei cittadini extra UE.

Come forse Le è noto, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 633 del 15 giugno 2021, ha confermato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha riconosciuto che **tutti** gli stranieri regolarmente soggiornanti possono accedere al bonus asili nido.

Il vs Istituto, con messaggio n. 4768 del 18 dicembre 2020, aveva dato esecuzione alla decisione di primo grado chiarendo che *“per le nuove domande di bonus asilo nido che saranno presentate entro la fine dell’anno, i requisiti per l’ammissione alla prestazione verranno valutati consentendo l’accoglimento delle domande degli stranieri, residenti nel nostro Paese, titolari di permesso di soggiorno, a prescindere dalla tipologia di permesso”*

Nonostante quanto sopra, il sito INPS continua a riportare tra i requisiti il permesso di soggiorno di lungo periodo, ignorando il contenuto del predetto messaggio.

Tali informazioni inducono molti stranieri a non presentare domanda per una prestazione cui avrebbero diritto e persino alcuni patronati, facendo affidamento sul sito, non inoltrano le

domande per conto di cittadini extra UE con permesso di soggiorno diverso dal lunogsoggiornanti.

Oltretutto il messaggio faceva riferimento al possibile esito diverso del giudizio di appello e va quindi aggiornato comunicando l'esito del giudizio di secondo grado.

Le chiediamo quindi:

- di intervenire immediatamente affinché la situazione sopra descritta – che è certamente contraria ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. – cessi immediatamente;
- di modificare il sito istituzionale e di fornire formale comunicazione che il nuovo assetto della prestazione, diverso da quello indicato nel DPCM pubblicato in GU il 18.4.2017, deve ritenersi stabilizzato quantomeno fino all'eventuale giudizio di cassazione.

Restiamo sin d'ora a Vs disposizione per ogni opportuno chiarimento, fermo restando che, in mancanza di sollecito riscontro, agiremo in via giudiziaria affinché venga data piena attuazione alla sentenza della Corte d'Appello n. 633/2021.

Distinti saluti

Per il servizio antidiscriminazione

avv. Paola Fierro

